



PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

V SETTORE
Urbanistica Pianificazione Territoriale
Difesa del Suolo

SERVIZIO URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Protocollo n. 133557

Teramo, li 04 MAG. 2010

RACCOMANDATA A.R.

Responsabile Servizio Urbanistico
Ing. Nazzareno Ferrante
Comune di

64028 SILVI (TE)

OGGETTO: Comune di Silvi (TE). Quesito relativo all'individuazione di edifici agricoli non più necessari alla conduzione del fondo.

In relazione al quesito posto con vostra nota prot. n. 9346 del 24/02/2010, nel quale si chiedeva se vi siano limitazioni specifiche connesse alla particolare natura geologica del terreno che possano escludere l'applicabilità dell'art. 69, comma 1, lettera c), si evidenzia quanto segue:

- il citato art. 69 della L.R. 18/83 dispone che il Piano Territoriale Provinciale e i Piani Regolatori Comunali hanno lo specifico compito di individuare sul territorio gli edifici rurali abbandonati, o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni, nulla specificando sulla natura geologica delle aree sui quali questi insistono;
- il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Teramo, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2001, fornisce, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b), della L.R. 18/83, in relazione alle vocazioni del territorio e alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso per il suolo agricolo. In particolare il P.T.P. ha individuato, all'art. 24, comma 10 e seguenti, della normativa di attuazione, le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- sia le disposizioni della Legge Regionale che quelle del Piano Territoriale Provinciale sono tese ad un recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, onde evitare nuove costruzioni, e non individuano motivi ostativi in particolari condizioni geomorfologiche o ambientali delle aree. E', comunque, necessario, in sede di rilascio di titolo edilizio, richiedere le indispensabili indagini geologiche conformemente alla normativa vigente, indagini che, in aree con particolari problemi di stabilità, dovranno essere particolarmente approfondite e tese a chiarire l'assenza di qualsiasi pericolo o rischio per la stabilità dell'edificio in relazione alle opere da effettuare.

Pertanto si ritiene che non esistano motivi per escludere dalla possibilità di individuazione, ex art. 69 L.R. 18/83, i fabbricati abbandonati o non più necessari alla conduzione del fondo ricadenti in zona E2 di P.R.G. del Comune

di Silvi, anche alla luce del fatto che esistono già, in tali zone, edifici individuati in sede di stesura del P.R.G..

Per quanto sopra, qualora il Comune volesse eliminare tale incongruenza, dovrà variare la normativa tecnica di attuazione del P.R.G. (art. 83 N.T.A.) in tal senso.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Giuliano Di Flavio



Il Dirigente
Ing. Domenico Di Giovannantonio

